



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973343 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail: servizisociali@comune.pandino.cr.it

COMUNE DI PANDINO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO

DI TRASPORTO SCOLASTICO

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 36 DEL 21/05/2015

Art.1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il servizio comunale di trasporto scolastico.
2. Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio.
3. Esso è improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 2- Funzionamento

1. I percorsi, le fermate, gli orari del servizio e le ammissioni al servizio vengono stabiliti annualmente in rapporto alle domande pervenute, con percorrenze su strade di pubblica viabilità (statali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico), compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:

- a) soddisfare la domanda di utenza dei residenti in abitazioni rurali o agglomerati abitativi di campagna o la cui abitazione sia distante almeno due chilometri dalla sede scolastica;
- b) subordinare l'erogazione del servizio all'iscrizione alle scuole pubbliche aventi sede sul territorio comunale più vicine alla propria residenza garantendo il rispetto della libertà individuale di scelta delle varie tipologie di organizzazione didattica;
- c) fissare dei punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio e degli utenti;
- d) minimizzare i tempi di percorrenza del servizio, garantirne efficacia, efficienza ed economicità anche attraverso una differenziazione degli orari di ingresso ed uscita degli alunni in accordo con la dirigenza scolastica.

Art. 3 - Modalità di gestione

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune con mezzi e personale comunali, mediante appalto, concessione o mediante convenzione con altri enti pubblici.

Art. 4- Area di utenza

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni residenti iscritti alla Scuola all'Infanzia, alle Scuole Primarie pubbliche, alla Scuola Secondaria di Primo Grado con sede nel territorio comunale.
2. Per gli alunni non residenti, ma frequentanti le scuole del territorio comunale l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare l'ammissione al servizio sulla base della disponibilità dei posti e con pagamento della tariffa definita specificatamente dalla Giunta Comunale.

Art. 5 - Accompagnamento sugli scuolabus

1. Il servizio di accompagnamento è di norma istituito per le corse su cui sono presenti alunni della Scuola all'Infanzia.
2. Il Comune potrà eventualmente erogare il servizio di accompagnamento anche per le altre corse compatibilmente con le proprie disponibilità di mezzi e personale.
3. L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune.
4. Gli accompagnatori, quando presenti, hanno il compito di coadiuvare l'autista nella sorveglianza sullo scuolabus, nelle operazioni di salita e di discesa degli utenti, e, solo per

quanto riguarda i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, nella consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai genitori o loro delegati.

5. Per quanto riguarda i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia l'accompagnatore non potrà consegnare l'alunno a persone diverse dai genitori o loro delegati anche se parenti dell'alunno.

6. In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, l'alunno frequentante la scuola dell'infanzia sarà trattenuto sullo scuolabus e condotto alla Scuola di provenienza ed ivi opportunamente sorvegliato. Trascorsa un'ora dall'arrivo dello scuolabus alla Scuola, l'alunno sarà consegnato agli organi della Polizia Locale ai quali verrà segnalato quanto accaduto.

7. Qualora si verifichi quanto indicato al comma che precede, il Comune provvederà ad inviare un richiamo scritto ai genitori. Dopo due segnalazioni scritte verrà applicata una sanzione pari ad Euro 50,00 a prescindere dalla durata del ritardo.

Il mancato pagamento della sanzione comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva e la sospensione dal servizio.

8. L'Amministrazione Comunale non è responsabile e non organizza servizi di custodia per i periodi precedenti la salita e/o successivi alla discesa degli alunni dallo scuolabus.

Art. 6 - Altre aree di servizio

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può rendere disponibili servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico - educative extrascolastiche, a competizioni sportive, alle iniziative connesse con i centri estivi, ecc. per gli alunni in età della scuola dell'obbligo e per gli alunni iscritti alla Scuola dell'Infanzia.

Art. 7- Iscrizione

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo depositato presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo Visconteo, reperibile presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale del Comune per i nuovi iscritti; mentre per gli alunni già frequentanti verrà distribuito e raccolto a scuola o secondo le modalità ed il termine indicato nella domanda di iscrizione al servizio, e quindi inoltrato al protocollo del Comune.

2. I genitori che sottoscrivono la domanda dovranno dichiarare di aver preso visione del Regolamento di Trasporto e di accettare/osservare tutte le disposizioni in esso contenute (www.comune.pandino.cr.it)

3. Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte solo se motivate e documentate e comunque sono ammesse nei limiti delle risorse disponibili.

4. La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico. L'iscrizione ha validità per l'intero anno scolastico.

5. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta.

6. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e dei genitori nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino frequentante la scuola dell'infanzia.

7. La presentazione della domanda di cui sopra comporta l'integrale ed incondizionata accettazione delle norme del presente regolamento.

8. All'utente, che ha presentato istanza, verrà rilasciato un tesserino, che lo autorizza ad utilizzare il servizio di trasporto, che dovrà essere esibito ad ogni controllo del personale preposto.

Art. 8 – Tariffe di contribuzione,

1. Il Comune stabilisce annualmente la tariffa di contribuzione per il servizio di trasporto scolastico.
2. Sono esentati dal pagamento della tariffa gli alunni portatori di handicap.
3. La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta sul costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio e/o che il servizio sia richiesto per la sola andata/ritorno.
4. Per le iscrizioni pervenute durante il corso dell'anno scolastico il pagamento avverrà in misura proporzionale al numero di mesi interi per i quali l'utente usufruisce del servizio. In caso di fratelli si applica la riduzione del 50% sul costo del servizio a partire dal 2° figlio a far data dall'anno scolastico 2015/2016. In caso di dimissioni dal servizio da parte dell'utente per cause di forma maggiore valutate dal responsabile del servizio (es. trasferimento residenza), sarà concesso il pagamento in misura proporzionale al numero di mesi interi per i quali l'utente non ha usufruito del servizio.
5. Il pagamento deve essere effettuato, in soluzioni anticipate, secondo le modalità e scadenze indicate dall'Amministrazione Comunale all'atto dell'iscrizione al servizio.
6. L'utente è obbligato a informare tempestivamente il Comune di ogni eventuale modifica riguardante il luogo di recapito del pagamento ed ogni altro elemento identificativo riportato nella domanda di adesione al servizio.
7. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida a provvedere all'adempimento dovuto. Qualora ciò non avvenga può essere disposta la sospensione del servizio ed il recupero del credito non riscosso iscrivendo a ruolo le relative somme o ricorrendo alle altre modalità previste dalla legge.
8. La tariffa, di norma, viene stabilita prima dell'inizio dell'anno scolastico; è facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare le condizioni economiche del servizio, dandone informazioni dettagliate attraverso il sito internet del Comune ed altri mezzi di comunicazione con l'utenza.
9. La comunicazione di pagamento non contestata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. entro il termine di scadenza è da intendersi a tutti gli effetti come definitivamente accettata dall'utente.

Art. 9 - Comportamento degli utenti

1. Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando di dare disturbo al conducente, rimanendo seduti nei periodi di corsa del mezzo, ed evitando atti che possano comportare pericolo o danno.
2. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta da parte dell'accompagnatore e/o dell'autista, il Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato, alla Commissione Trasporti ed alla scuola frequentata dall'alunna/o.
3. Dopo una segnalazione scritta l'utente verrà temporaneamente sospeso dal servizio per una settimana.
4. Dopo due segnalazioni scritte l'utente verrà sospeso dal servizio per tutta la durata dell'anno scolastico, con conseguente ritiro del cartellino di utilizzo del mezzo di trasporto.
5. In caso di sospensione non sorge diritto al rimborso parziale della tariffa.
6. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti dai genitori degli alunni colpevoli individuati dall'accompagnatore o dall'autista.

Art. 10 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.

Art. 11 – Variazioni

1. Il Comune si riserva la facoltà in caso di gravi e giustificati motivi di pericolo e per la sicurezza degli utenti di variare il numero e la dislocazione dei punti di raccolta e di discesa, individuati e comunicati all'inizio di ogni anno scolastico
2. Tali variazioni avranno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state disposte, fatte salve situazioni di urgenza di immediata applicabilità, segnalate alle fermate dello scuolabus.

Art. 12 - Limitazioni alla responsabilità del Comune

1. Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non dipendenti dalla volontà dello stesso.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le variazioni di cui al precedente articolo.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio o per ritardi che potrebbero verificarsi allorché in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza o per causa di forza maggiore alcune fermate o percorsi vengano variati sulla base del prudente apprezzamento del vettore.

Art. 13 - Commissione Trasporti

1. Il Comune istituisce una Commissione Trasporto scolastico così costituita:
 - un rappresentante dell'Amministrazione Comunale delegato al settore istruzione;
 - un genitore in rappresentanza della Scuola dell'Infanzia di Nosadello;
 - un genitore in rappresentanza della Scuola Primaria di Nosadello;
 - un genitore in rappresentanza della Scuola Secondaria di Primo Grado di Pandino;
 - Dirigente Scolastico o suo delegato dell'Istituto Comprensivo Visconteo di Pandino;
 - un rappresentante della ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico;
 - incaricato/i della funzione di accompagnatore scolastico.
2. La Commissione ha la funzione di essere interlocutrice fra i genitori degli alunni trasportati e l'Amministrazione Comunale, al fine di migliorare il servizio.
3. I genitori componenti la Commissione sono a disposizione degli utenti per qualsiasi chiarimento.

I membri della commissione nominati dalla Giunta Comunale durano in carica per tutto il mandato amministrativo.

I rappresentanti dei genitori decadono dalla carica per dimissioni del bambino; in tal caso l'Istituto Comprensivo Visconteo segnalerà il nominativo del genitore che subentra.

La commissione è convocata per la prima volta dall'Assessore competente con avviso scritto. Compete al Presidente di convocare e presiedere la seduta della commissione.

Art. 14 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica la normativa vigente.